

(N. 2285)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1952

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

- a) Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
 - b) Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
 - c) Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.
-

ONOREVOLI SENATORI. — Il 5 aprile 1951 sono state concluse a Chiasso, tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, i seguenti Accordi:

Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;

Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara;

Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

1° CONVENZIONE CONCERNENTE LA CORREZIONE DELLA ROGGIA MOLINARA.

La Roggia Molinara, un breve canale collettore dei dispiuvi e degli scoli nelle zone di Como e di Chiasso aveva un percorso sinuoso che, oltre a rendere illogico il tracciato confinario, era pericoloso per i frequenti ingorghi che provocavano inondazioni e impaludamenti. Si è quindi reso necessario giungere alla conclusione della Convenzione che prevede la correzione del corso del canale suddetto.

L'articolo 1 prevede di conseguenza la correzione del percorso della Roggia Molinara secondo il progetto predisposto dal comune di Chiasso e approvato dal comune di Como, e con l'articolo 2 vengono ripartite le spese nelle somme dei 4/5 a carico del comune di Chiasso e 1/5 a carico del comune di Como.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i particolari per l'esecuzione dei lavori di correzione e l'articolo 5 prevede il collaudo dell'opera dopodichè i due Paesi si impegnano a mantenere in buone condizioni il Canale ed accollarsi le spese di manutenzione per i tratti situati nei rispettivi territori.

2° CONVENZIONE CONCERNENTE LA RETTIFICA DI CONFINE LUNGO LA ROGGIA MOLINARA.

La rettifica del confine si è resa necessaria per effetto della correzione del corso della Roggia Molinara.

Infatti il precedente percorso della Roggia Molinara, che segnava anche il tracciato del confine, era eccezionalmente tormentato e sinuoso e provocava la frequente inondazione ed impaludazione dei terreni circostanti, creando condizioni igieniche poco favorevoli. La

correzione del confine, che viene ora a coincidere col nuovo rettilineo tracciato della Roggia Molinara, oltre ai vantaggi relativi alla bonifica idraulica ed igienica della zona, rende possibile una semplificazione del complicato andamento della frontiera e del conseguente reciproco servizio di vigilanza.

L'articolo 1 della Convenzione prevede appunto lo spostamento del precedente confine italo-svizzero tra i comuni di Chiasso e Como per farlo coincidere coll'asse del nuovo canale rettilineo creato dopo la correzione del tracciato della Roggia Molinara.

L'articolo 2 elenca i compiti affidati alla Commissione permanente di manutenzione del confine italo-svizzero, relativi al tracciamento e controllo della nuova linea di frontiera oltre che dello scambio di superfici, per un totale di mq. 4296 per parte, in seguito alla rettifica del tracciato della frontiera. Lo scambio è basato sul principio di conguaglio con quelle reciproche tolleranze che si rendono praticamente necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le spese relative a tali lavori vengono, con l'articolo 4, accollate alla Commissione permanente di manutenzione del confine italo-svizzero, salvo quelle concernenti il materiale di segnalazione delle nuove frontiere e che sono a carico degli Enti cui sono attribuite le spese di costruzione del nuovo alveo della Roggia Molinara.

3° CONVENZIONE CONCERNENTE UNA RETTIFICA DI FRONTIERA AL VARCO STRADALE DI PONTE CHIASSO.

Si è giunti alla conclusione di questa Convenzione che provvede a rettificare il confine fra i due Paesi per migliorare e accelerare il disbrigo delle formalità doganali e fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quella concernente le persone. Gli articoli 1 e 2 della Convenzione prevedono tale rettifica che è in sostanza una permuta di superfici limitate (62 m² ciascuna) e l'incippazione e demarcazione della nuova frontiera. L'articolo 3 prevede la ripartizione a metà fra le due parti delle spese relative ai lavori per la delimitazione del nuovo tracciato confinario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, il 5 aprile 1951:

Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;

Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;

Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATO N. 1.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONCERNENTE LA RETTIFICA DI CONFINE LUNGO LA ROGGIA
MOLINARA FRA I COMUNI DI COMO E CHIASSO

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera corrente lungo l'asse della Roggia Molinara fra il cippo 65 F (R) ed il cippo 65 L (Settore secondo - Sezione prima, tratto quarto),

onde semplificare l'andamento sinuoso della frontiera stessa, per facilitare i servizi di sorveglianza doganale nonchè per bonificare il terreno circostante con una nuova canalizzazione della Roggia Molinara,

hanno deciso di concludere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari

LA REPUBBLICA ITALIANA

Generale di Brigata Luigi MOROSINI

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Colonnello Maurice DE RAEMY

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione fra il Regno d'Italia e la Confederazione elvetica per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna

il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine lungo la Roggia Molinara, tra i comuni di Como e Chiasso e di fissarlo sull'asse del nuovo canale corretto sulla base del progetto compilato dal comune di Chiasso in data 9 maggio 1949 che fa parte integrante della Convenzione.

Art. 2.

Della determinazione del nuovo confine è incaricata la Commissione permanente manutenzione confine italo svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) tracciamento e rilevamento sul terreno della nuova linea di frontiera, che segnerà l'asse del nuovo canale;

b) controllo, prima della costruzione del canale, delle aree reciprocamente da scambiarsi, compensate non secondo il valore dei terreni, ma esclusivamente secondo la misura di superficie.

Dette aree risultano dal citato progetto del comune di Chiasso in data 9 maggio 1949. Nella compensazione viene adottato il principio del conguaglio, con quelle tolleranze che sono nell'ordine pratico della esecuzione dei lavori;

c) controllo, a lavori effettuati, della perfetta identità fra tracciato della linea di frontiera ed asse del nuovo canale costruito;

d) materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati;

e) rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.

Art. 3.

Le spese relative ai compiti di cui al precedente articolo secondo, vengono attribuite come segue:

1° alla Commissione manutenzione confine italo-svizzero quelle di cui alle lettere a, b, c, e,

2° agli enti cui sono attribuite le spese di costruzione del nuovo canale quelle della lettera d.

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Chiasso il 5 aprile 1951.

Gen. LUIGI MOROSINI

Colonel DE RAEMY

ALLEGATO N. 2.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONCERNENTE UNA RETTIFICA DELLA FRONTIERA AL VARCO
STRADALE DI PONTE CHIASSO

La REPUBBLICA ITALIANA e la CONFEDERAZIONE SVIZZERA in considerazione dell'intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessità di permettere un rapido disbrigo delle formalità doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone,

hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di concludere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari.

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Ing. Giuseppe MERLA, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Colonnello Maurice DE RAEMY, Vice-direttore del Servizio Topografico Federale, Berna,

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione svizzera ed il Regno d'Italia del 24 luglio 1941 sulla determinazione della frontiera italo-svizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Dolent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso-Ponte Chiasso, tra i cippi 65^L e 66⁷, è fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell'Ufficio tecnico-erariale di Como in data 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

Alla Commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero vengono assegnati i seguenti compiti:

a) controllo delle superfici da permutarsi, pareggiate non in base al valore del terreno ma esclusivamente in base alla loro area. Si tratta di due superfici aventi 62 mq. ciascuna, cioè complessivamente di 124 mq.

b) Incippamento, demarcazione e misurazione del nuovo tracciato della frontiera nonché modifica della documentazione.

Art. 3.

Le spese inerenti ai compiti menzionati all'articolo 2 saranno sopportate per metà da ciascuna delle due Parti.

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma. La convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Chiasso il 5 aprile 1951.

Ing. Giuseppe MERLA

Col. DE RAEMY

ALLEGATO N. 3.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONCERNENTE LA CORREZIONE DELLA ROGGIA MOLINARA
(COMUNI DI CHIASSO E DI COMO)

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

considerato che, nel loro corso attuale, le acque della Roggia Molinara provocano impaludamenti ai terreni circostanti e, in periodi di pioggia, inondazioni, ritenuto che in conseguenza di ciò, le condizioni igieniche sono insoddisfacenti,

visto che è invero necessario, per rimediare a tali difettosità, di canalizzare la Roggia con nuova opera artificiale permanente e rettificare a tal fine il corso eccezionalmente sinuoso della Roggia stessa,

hanno deciso di concludere la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari

LA REPUBBLICA ITALIANA

Ing. Giuseppe MERLA, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Ing. Walter SCHURTER, Ispettore federale in capo dei Lavori Pubblici, Berna.

I quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Roggia Molinara fra i comuni di Chiasso e di Como è da correggere sulla base del progetto compilato dal comune di Chiasso in data 9 maggio 1949, progetto approvato dal Comune di Como il 9 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione (vedi allegati nn. 1 e 2).

L'asse del nuovo canale s'identifica con tracciato del confine rettificato conformemente alla Convenzione concernente la rettifica della frontiera stipulata il 5 aprile 1951.

Art. 2.

La spesa per la costruzione del canale nonchè per la rimozione ed il ripristino in opera della rete italiana a protezione della linea di confine viene ripartita nel modo seguente:

quattro quinti al comune di Chiasso ed un quinto al comune di Como, come stabilito nella Convenzione, dell'8 marzo 1950, fra i delegati dei comuni di Chiasso e di Como.

Le spese suppletorie per lavori che si rendessero necessari durante l'esecuzione saranno sopportate dai Comuni interessati nella stessa proporzione.

Art. 3.

Riservata l'approvazione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino e delle competenti Autorità italiane, gli Uffici tecnici dei comuni di Chiasso e di Como prenderanno gli accordi necessari per l'esecuzione dell'opera e la fornitura dei materiali.

L'Ufficio tecnico del Cantone Ticino ed il competente Ufficio della Provincia di Como si intenderanno per la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori di correlazione e per l'allestimento della liquidazione.

Art. 4.

Gli impianti ed i macchinari di cantiere nonchè i materiali da costruzione impiegati per l'esecuzione dei lavori saranno reciprocamente esonerati dalle tasse doganali e da qualsiasi altra imposta. Restano riservate le misure di controllo delle rispettive Amministrazioni doganali.

Art. 5.

Le competenti Autorità svizzere ed italiane procederanno al collaudo della nuova opera non appena i lavori saranno ultimati. Il collaudo implica l'accettazione definitiva dell'opera, con riserva dell'esecuzione di eventuali lavori complementari di poca importanza.

Dalla data del collaudo le competenti Autorità dei due Paesi s'impegnano a mantenere in buone condizioni il canale e ad assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione di quelle parti dell'opera sottoposte alla sovranità territoriale di ciascuno Stato.

Art. 6.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

Essa entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Chiasso il 5 aprile 1951.

Ing. GIUSEPPE MERLA

Ing. WALTER SCHURTER